

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE ANNO 2014

Delibera del Consiglio Comunale n. 29 dell'8.9.2014

	TIPOLOGIE IMMOBILE	TASI aliquote 2014
A	L'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale	1,5 per mille -
B	Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)	1,5 per mille -
C	L'unità immobiliare ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale.	1,5 per mille -
D	Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)	Azzeramento
E	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Azzeramento
F	Aree fabbricabili	Azzeramento
G	L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC	1,5 per mille -
H	L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)	1,5 per mille -
I	Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Comma 2 - lettera b) art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)	1,5 per mille -
L	Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate	Azzeramento

DETRAZIONI

1. Presenza nel nucleo di figli di età non superiore a 26 anni al primo gennaio dell'anno di riferimento e fino ad un massimo di 4: € 25,00 per figlio, fino ad un massimo di € 100,00 per nucleo familiare.

2. Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità riconosciuta al 100%: € 100,00 per nucleo familiare.

Modulistica di riferimento: sito internet del Comune o Ufficio Tributi

RIDUZIONI

Riduzione del 30% del tributo TASI relativo all'abitazione principale e relative pertinenze per coppie che contraggono matrimonio nel corso dell'anno, stabiliscono la residenza nel Comune entro 12 mesi dal matrimonio e hanno un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF del nucleo familiare pari o inferiore ad € 50.000,00 al netto della deduzione per l'abitazione principale. L'agevolazione ha durata quinquennale

Modulistica di riferimento: sito internet del Comune o Ufficio Tributi